# Comune di Padova

**Settore Cultura e Turismo**

**Determinazione n. 2026/81/0415 del 21/10/2026**

**Oggetto:** ESCLUSIONE DELL'OPERATORE ECONOMICO REAR SOCIETÀ COOPERATIVA DALLA GARA APERTA PRENOTAZIONE-PREVENDITA, INGRESSI CAPPELLA DEGLI SCROVEGNI E ALTRE SEDI MUSEALI, MESSA A DISPOSIZIONE DOTAZIONI INFORMATICHE, VENDITA ON-SITE, PER NON CONFORMITÀ DELL'OFFERTA AI REQUISITI MINIMI OBBLIGATORI STABILITI DALL'ART. 11 DEL D.LGS. 36/2023 - CIG BA9F2FBA3C.

**IL CAPO SETTORE**
**Cultura e Turismo**

RICHIAMATE le determinazioni del dirigente Settore Cultura e Turismo:

- n. 2026/81/0026 del 10/02/2026 con cui è stata disposta l'indizione di una procedura di gara aperta, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs 36/2023, per l'affidamento del servizio di prenotazione e prevendita ingressi Cappella degli Scrovegni e altre sedi museali, messa a disposizione di dotazioni informatiche, vendita on site, per un periodo di 36 (trentasei) mesi e per un importo complessivo a base d'asta di € 1.350.091,16 oltre all'I.V.A. (22%), in cui negli atti di gara allegati al medesimo provvedimento veniva individuato quale contratto collettivo di riferimento, per l'esecuzione delle prestazioni, il CCNL per i dipendenti da aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi (codice alfanumerico H011);
- n. 2026/81/0130 del 23 aprile 2026 con cui è stata nominata, ai sensi dell'art. 93 del D.lgs. 36/2023, la Commissione Giudicatrice deputata alla valutazione tecnico-economica delle offerte pervenute;
- n. 2026/81/0296 del 30.07.2026 con la quale è stata aggiudicata la suddetta procedura di gara aperta, ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. 36/2023, per l'affidamento del servizio di prenotazione e prevendita ingressi Cappella degli Scrovegni e altre sedi museali, messa a disposizione di dotazioni informatiche, vendita on site, per un periodo di 36 (trentasei) mesi, a favore della società Rear Società Cooperativa, con sede legale a Torino (TO) via P. Belli 55 – C.F. e P.Iva 04560130017;
- n. 2026/81/0321 del 28/08/2026 con la quale è stata annullata in autotutela, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21-nonies della Legge n. 241/1990, la succitata determinazione n. 2026/81/296 del 30.07.2026, in quanto, per mero errore materiale, non è stato avviato il sub-procedimento di verifica di equivalenze delle tutele, ai sensi del comma 4 dell'art, 11 del D.lgs. 36/2023, nonché il sub-procedimento di verifica della sospetta anomalia dell'offerta, inoltre, con il medesimo provvedimento è stato disposto di retrocedere la procedura di gara alla fase di redazione della graduatoria da parte della Commissione Giudicatrice;

PRECISATO che il RUP della procedura di gara in oggetto è il Capo Settore Cultura e Turismo, Dott.ssa Lucia Lion, individuato dalla determinazione n. 2026/60/0004 del 17.02.2026;

DATO ATTO che il servizio in oggetto è previsto nel Programma degli acquisti di Beni e Servizi con il CUI n.S00644060287202200004 – Codice CIG: 91185999EF;

VISTO l'art. 11 del D.Lgs. 36/2023, il quale dispone l'obbligo per le stazioni appaltanti di indicare nei documenti di gara il CCNL di settore e zona applicabile al personale impiegato, riconoscendo tuttavia agli operatori economici la libertà di proporre in sede di offerta un contratto collettivo differente, a patto che quest'ultimo garantisca tutele economiche e normative equivalenti a quelle del contratto di riferimento; tale facoltà è subordinata alla presentazione di una specifica dichiarazione di equivalenza, la quale attiva una verifica preventiva obbligatoria da parte dell'amministrazione, pena l'esclusione automatica del concorrente dalla procedura di gara in caso di omissione documentale o di accertata inferiorità delle tutele stabilite;

DATO ATTO che:

- con nota di protocollo n. 432405 del 28/08/2026 il RUP della procedura ha avviato il sub-procedimento di verifica dell'equivalenza delle tutele tra il CCNL indicato dalla stazione appaltante negli atti di gara e quello differente che la società REAR Soc. Coop. ha dichiarato di applicare ai lavoratori impiegati nell'appalto, ovverosia, il CCNL Multiservizi (codice alfanumerico K511);
- In data 10/09/2026 la società REAR Soc. Coop. ha trasmesso attraverso la sezione comunicazioni della piattaforma SINTEL le sue giustificazioni;
- Con nota di protocollo n. 500618 del 08/10/2026, è stato acquisito il parere di un consulente del lavoro circa la verifica dell'equivalenza delle tutele.

CONSIDERATO che, dall'esame analitico della dichiarazione e delle tabelle di confronto prodotte dall'operatore, emergono significativi e insanabili divari, sia sotto il profilo economico che sotto il profilo normativo, i quali escludono la sussistenza del requisito dell'equivalenza, così come sinteticamente si riporta:

1. sul profilo economico e sull'inidoneità del "superminimo": dagli atti emerge che i minimi tabellari del CCNL applicato dall'O. E. sono strutturalmente inferiori a quelli del CCNL indicato dalla Stazione Appaltante, altresì, l'operatore ha dichiarato di voler sanare tale scostamento economico mediante l'erogazione ai lavoratori di un "superminimo" (assegno *ad personam*); tale impostazione tecnica viene rigettata e ritenuta del tutto inidonea a garantire l'equivalenza per i seguenti motivi:

- precarietà e riassorbibilità: il superminimo è un istituto di natura privatistica e accessoria che, per consolidata giurisprudenza civilistica e giuslavoristica, è ordinariamente riassorbibile in occasione di futuri rinnovi contrattuali o scatti di livello; pertanto, non offre la stabilità e la certezza nel tempo proprie del minimo tabellare inderogabile fissato dalla contrattazione leader;
- violazione del confronto e analitico tra le regole contrattuali (sentenza n. 6838 dell'8 settembre 2026 emessa dalla Sezione V del Consiglio di Stato): il giudizio di equivalenza richiesto dall'art. 11 del D.lgs. 36/2023 non consente una valutazione "di fatto" o legata a stratagemmi economici estemporanei sul singolo lavoratore, bensì, impone un confronto formale, globale e astratto tra le regole dei due contratti collettivi; si ritiene che un correttivo aziendale unilaterale non può sostituirsi all'impianto regolatorio carente del CCNL adottato;
- incidenza sulla retribuzione indiretta: il superminimo altera la corretta base di calcolo di istituti differiti e previdenziali (TFR, scatti di anzianità, maggiorazioni, previdenza complementare), che restano ancorati alle tabelle base inferiori del CCNL dell'operatore, perpetuando il "dumping" economico complessivo;

2. sul profilo formale normativo, dal cui esame formale della disciplina contrattuale si evidenziano quattro macro-differenze di natura normativa e giuridica che risultano palesemente peggiorative rispetto al CCNL di gara, privando i lavoratori di tutele essenziali:

- disciplina concernente il lavoro supplementare: il CCNL Commercio (H011) prevede una maggiorazione del lavoro supplementare nella misura del 35%, mentre il CCNL Multiservizi (K511) prevede una maggiorazione del lavoro supplementare nella misura del 28%; ne consegue che i**l CCNL dell'operatore stabilisce un regime normativo peggiorativo, n**on sussistendo, pertanto, l'equivalenza;
- disciplina compensativa relativa alle festività soppresse: il CCNL Commercio (H011) prevede la maturazione di 32 ore in sostituzione delle ex festività soppresse, mentre il CCNL Multiservizi (K511) prevede la maturazione dei permessi solo se la festività soppressa cade in una giornata in cui presta la propria attività; emerge, pertanto, un regime normativo peggiorativo del CCNL dell'operatore, non sussistendo l'equivalenza;
- disciplina relativa alla maternità e alle indennità previste per l'astensione obbligatoria e facoltativa dei genitori: il CCNL Commercio (H011) prevede un'integrazione dell'indennità INPS per la maternità obbligatoria per 5 mesi, mentre il CCNL Multiservizi (K511) prevede l'integrazione solo per 4 mesi; ne deriva il regime normativo peggiorativo del CCNL dell'operatore, non sussistendo, anche per tale aspetto, l'equivalenza;
- previdenza integrativa: il CCNL Commercio (H011) prevede un contributo del datore di lavoro pari al 1,55% della retribuzione utile al TFR, mentre il CCNL Multiservizi (K511) prevede un contributo datoriale pari al 1 %, calcolato solo su minimo contrattuale e indennità di contingenza; anche in tal senso, rileva il regime normativo peggiorativo dell'operatore, impedendo che possa sussistere l'equivalenza;

EVIDENZIATO che l'equivalenza ai sensi dell'art. 11 del D.lgs. 36/2023 deve essere economica e normativa e la presenza di ben quattro difformità regolamentari insanabili impedisce il rilascio di un giudizio positivo di equivalenza;

PRESO ATTO che, in virtù delle motivazioni sopra esposte, il RUP ritiene di:

- concludere, per le motivazioni sopra riportate, il sub-procedimento di verifica di equivalenza delle tutele dichiarando la non equivalenza del CCNL applicato dall'operatore economico REAR Società Cooperativa;
- disporre l'esclusione dell'operatore economico REAR Società Cooperativa dalla presente procedura di gara per non conformità dell'offerta ai requisiti minimi obbligatori stabiliti dall'art. 11 del D.lgs. 36/2023 del Codice dei Contratti Pubblici e di procedere di conseguenza con lo scorrimento della graduatoria

VISTI:

- l'art.107 del D.lgs. 18.08.2000 n.267 che, tra le funzioni e responsabilità della dirigenza, prevede al punto 3 lett.b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso, nonché, alla lett.c), la stipula dei contratti;
- l'art.64 dello Statuto Comunale;
- il D.lgs. 36/2023;
- la legge 241/90;

D E T E R M I N A

1. di prendere atto delle suesposte premesse;

2. di procedere all'esclusione dell'operatore economico REAR Società Cooperativa – di Torino dalla presente procedura di gara per non conformità dell'offerta ai requisiti minimi obbligatori stabiliti dall'art. 11 del D.lgs. 36/2023 del Codice dei Contratti Pubblici con conseguente scorrimento della graduatoria;

3. di procedere alle verifiche sull'offerta del concorrente risultato a seguito di tale scorrimento, miglior offerente, propedeutiche all'aggiudicazione vedi premessa.

21/10/2026

Il Capo Settore
Lucia Lion

Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova
ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa